



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA

ORDINANZA N° 42/2018

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Olbia:

- VISTA** la nota n° 5300 in data 27 febbraio 2018 con la quale la Direzione marittima di Olbia, in considerazione del perdurare della non funzionalità dell'impianto antincendio del porto di La Caletta di Siniscola, ha invitato le Amministrazioni comunali di Siniscola e Posada a voler provvedere al ripristino del sopra citato impianto;
- VISTA** la nota n° 12990 in data 5 marzo 2018 con la quale la Prefettura di Nuoro ha invitato i Comuni di Siniscola e Posada a far pervenire, per quanto di rispettiva competenza, aggiornati elementi in merito alla funzionalità dell'impianto portuale di La Caletta di Siniscola;
- VISTA** la nota n° 2187 in data 6 marzo 2018 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha rappresentato, per i profili di competenza, la necessità di procedere ad un sopralluogo da effettuarsi congiuntamente con l'Ufficio Locale Marittimo di Siniscola, la Capitaneria di porto di Olbia ed il Comune di Siniscola presso il porto di La Caletta;
- VISTI** gli esiti del predetto sopralluogo effettuato in data 13 marzo 2018 presso il porto di La Caletta;
- VISTA** la nota n° 2605 in data 16 marzo 2018 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha segnalato, in ragione delle carenze delle dotazioni antincendio presenti nel porto di La Caletta, la necessità che l'Autorità marittima emani specifica Ordinanza che, al fine di prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo, fornisca le prescrizioni di sicurezza a cui dovranno attenersi gli utenti portuali;
- VISTA** la propria nota n° 9374 in data 04.04.2018 con la quale è stata trasmessa la prima stesura della presente Ordinanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro richiedendo di voler far conoscere eventuali pareri e/o contributi di pensiero al riguardo;

- VISTA** la nota n° 5643 in data 05.06.2018 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro con cui sono state fornite le proprie indicazioni in considerazione dei profili di competenza istituzionali del predetto Comando;
- PRESO ATTO** che le indicazioni partecipate con la nota sopra richiamata risultano, di fatto, già contenute nella stesura di Ordinanza trasmessa con nota n° 9374 in data 04.04.2018, nonché, in via generale, nel vigente Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento combustibile del Circondario marittimo di Olbia di cui all'Ordinanza n° 06/2003 in data 21.02.2003;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 33/20007 in data 21 maggio 2007 che ha approvato il Regolamento per la disciplina degli accosti, della circolazione stradale e delle attività portuali nel porto di La Caletta di Siniscola;
- VISTE** le proprie Ordinanze:
- n° 6/2003 in data 21 febbraio 2003 e ss. mm. e ii. che ha approvato il *“Regolamento di sicurezza per le operazioni di rifornimento di combustibili ed oli lubrificanti e di recupero degli oli esausti, dei residui di sentina e del lavaggio delle cisterne delle navi nelle acque del Circondario Marittimo di Olbia”*;
 - n° 20/2003 in data 8 maggio 2003 e ss. mm. e ii. che ha approvato il *“Regolamento di sicurezza per i lavori a bordo con e senza uso di fiamma nel Circondario Marittimo di Olbia”*;
 - n° 10/2017 in data 8 febbraio 2017 che, a causa di formazioni di accumulo sabbioso, ha interdetto lo specchio acqueo prospiciente la testata nonché gli ultimi 15 (quindici) metri del Molo di sottoflutto del porto di La Caletta;
- RAVVISATA** la necessità di emanare, nelle more che venga realizzato l'impianto antincendio del Porto di La Caletta di Siniscola in conformità alla normativa tecnica di riferimento, apposita Ordinanza al fine di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione e portuale, nonché prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 61, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

fino alla completa realizzazione dell'impianto antincendio del Porto di La Caletta di Siniscola in conformità alla normativa tecnica di riferimento, al fine di tutelare la pubblica incolumità, la sicurezza della navigazione in ambito portuale, nonché prevenire eventuali situazioni di potenziale pericolo, in aggiunta alle disposizioni di cui alle Ordinanze in premessa richiamate, gli utenti e/o frequentatori del porto di La Caletta di Siniscola dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza riportate nei seguenti articoli.

ORDINA

ARTICOLO 1

(Area destinata alle operazioni con uso di fonti termiche e bunkeraggio)

Con decorrenza immediata gli ultimi 50 (cinquanta) metri del Molo di sottoflutto del Porto di La Caletta di Siniscola, ad esclusione del tratto terminale di banchina interdetto con Ordinanza n° 10/2017 in premessa citata, sono destinati all'effettuazione di lavorazioni che prevedono l'uso di fonti termiche a bordo ovvero alle attività di cui agli articoli 4.3.1 e 4.3.2 di cui al Regolamento per la disciplina degli accosti, della circolazione stradale e delle attività portuali nel porto di La Caletta di Siniscola approvato con Ordinanza n° 33/2007, nonché alle operazioni di rifornimento carburante a mezzo di autobotte.

Le predette attività non possono essere effettuate in altra banchina portuale se non espressamente autorizzate da parte della locale Autorità Marittima.

ARTICOLO 2

(Prescrizioni di sicurezza in occasione di operazioni di bunkeraggio)

Le operazioni di rifornimento a mezzo impianto di distribuzione, ovvero tramite autobotte, devono essere eseguite in presenza di condizioni meteo marine favorevoli.

In caso di cattive condizioni meteorologiche, con intensità del vento superiore a 20 (venti) nodi ovvero di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche le stesse devono essere sospese.

Il rifornimento carburante non può essere effettuato per più di una unità per volta. Le altre unità in attesa si devono mantenere a distanza di sicurezza, accedendo alla banchina singolarmente; è vietato il rifornimento di unità ormeggiate "a pacchetto".

Le operazioni di rifornimento carburante dovranno essere effettuate con a bordo il personale unicamente necessario a mantenere l'ormeggio in sicurezza dell'unità ed a coadiuvare il buon andamento delle stesse. Eventuali passeggeri/ospiti dovranno attendere il termine delle operazioni a terra presso la banchina del molo di sottoflutto.

Non è consentito il rifornimento carburante durante le operazioni di carico e scarico delle merci o di imbarco e sbarco di passeggeri o equipaggio.

Durante il rifornimento, qualora si verificano fuoriuscite di carburante, eventi dannosi o situazioni di pericolo, il Comandante della unità e gli addetti della ditta concessionaria sono tenuti ad informare immediatamente l'Autorità Marittima; in tali casi devono essere immediatamente sospese le operazioni di rifornimento ponendo in essere, in presenza di inquinamento, ogni attività idonea ad evitare ulteriori fuoriuscite ed a limitare l'entità dello sversamento.

ARTICOLO 3

(Ulteriori misure precauzionali a carattere generale)

È fatto inoltre obbligo ai proprietari, armatori, comandanti delle unità ormeggiate presso il porto di La Caletta di Siniscola ed, in via generale, a tutti gli utenti portuali di attenersi alle seguenti prescrizioni di sicurezza:

- imbarcare le previste dotazioni antincendio specifiche per la tipologia e caratteristiche dell'unità, nonché controllarne periodicamente la funzionalità, avendo cura di provvedere alla loro corretta manutenzione secondo le indicazioni fornite dai rispettivi costruttori;

- istruire i membri di equipaggio ed i passeggeri/ospiti in merito alla collocazione dei dispositivi antincendio a bordo ed effettuare gli opportuni addestramenti sul loro funzionamento;
- procedere periodicamente alla pulizia del vano motore e della sentina, evitando perdite di carburante, accumulo di gas volatili e di sporcizia a bordo;
- verificare il corretto funzionamento dell'impianto elettrico di bordo al fine di prevenire la presenza di corrosioni dovute all'ambiente salino;
- prevenire ogni eventuale comportamento inopportuno o incauto che possa causare incendi nel corso di ogni attività dell'ordinaria vita di bordo.

ARTICOLO 4 (Inosservanze)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 5 (Pubblicazione)

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questa Capitaneria di porto e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/olbia.

Olbia, 19 giugno 2018

**IL COMANDANTE
C.V. (CP) Maurizio TROGU**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93